

CODICE ETICO

PER LA NOMINA DEGLI SCRUTATORI

Il presente codice per la nomina degli scrutatori viene adottato dalla Commissione Elettorale comunale nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n.95 del 08/03/1989 e successive modifiche (Legge 270/2005 (articolo 9, comma 4) e successivamente dalla Legge 22/2006 (articolo 3 – quinquies) e definisce e disciplina i criteri di selezione per la nomina degli scrutatori scegliendoli tra i nominativi compresi nell'Albo degli Scrutatori, in numero pari a quello occorrente (art. 6 comma 1, lett. A), considerando lo stato di occupazione e la situazione economica di chi segnala la propria disponibilità, garantendo il pieno rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità.

La Legge n. 95 del 08/03/1989 e successive modifiche prevede che gli eletti possano partecipare alla costituzione dell'Albo Unico degli Scrutatori di Seggio Elettorale che verrà regolarmente pubblicato sul sito internet ufficiale del Comune di Acqui Terme.

L'iscrizione all'Ufficio Elettorale del Comune, per l'anno in corso, avviene presentando apposita domanda entro il 30 novembre di ogni anno.

Per poter essere iscritti all'Albo, i cittadini devono:

- Aver la cittadinanza italiana;
- Aver compiuto la maggiore età;
- Godere dell'elettorato attivo e passivo;
- Avere la residenza nel Comune di Acqui Terme e, quindi essere iscritti nelle liste elettorali del Comune;
- Aver assolto agli obblighi scolastici;
- Non trovarsi in cause di incompatibilità previsti dall'art.38 del T.U. del D.P.R. 30/03/1957, n.361 e dell'art.23 del T.U. del D.P.R. 15/05/1960 n.570 (coloro che alla data delle elezioni hanno superato il 70esimo anno di età, i dipendenti del Ministero dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti, gli appartenenti alle Forze armate in servizio, i medici provinciali, gli ufficiali sanitari, i medici condotti, i Segretari Comunali e i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali, i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione).

Dovrà essere cura dei cittadini già iscritti all'Albo comunicare tempestivamente all'Ufficio Elettorale qualsiasi variazione circa i dati relativi alla residenza ed ai propri recapiti.

Art. 1 – METODO DI SELEZIONE

La Commissione Elettorale del Comune di Acqui Terme per la nomina degli scrutatori titolari e supplenti adotta il "Metodo del Sorteggio Telematico", secondo le modalità contenute nel presente Codice.

Art. 2 – SOGGETTI

Gli elettori del Comune di Acqui Terme, che siano già iscritti dell'Albo Unico degli Scrutatori di Seggio Elettorale, possono presentare la domanda per la selezione alla nomina di scrutatore tramite apposito modulo, allegato al presente Codice, da far pervenire all'Ufficio Elettorale dal 45° al 25° giorno antecedente le elezioni.

Art. 3 – DOMANDA

Previo avviso sul sito internet ufficiale del Comune di Acqui Terme, gli iscritti all'Albo degli Scrutatori potranno far pervenire apposita domanda all'Ufficio Elettorale.

Nella domanda per l'accesso al sorteggio telematico dovranno obbligatoriamente essere riportati i seguenti dati:

- Dati anagrafici;
- Stato di Occupazione/Disoccupazione alla data di sottoscrizione del modulo;

Art. 4 – ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO

Valutando lo stato di occupazione compilato nella domanda ad ogni candidato scrutatore verrà attribuito il seguente punteggio:

1. Pari a 25 se "Inoccupato" o "Studente";
2. Pari a 20 se in carico ai servizi sociali o inabile al lavoro e comunque percettore di assegno di invalidità;
3. Pari a 15 se lavoratore dipendente collocato in Cassa Integrazione dal _____
4. Paria 10 se Occupato a tempo determinato, o con contratto di lavoro atipico;
5. Pari a 5 se occupato a tempo indeterminato, autonomo o percettore di pensione da lavoro.

Per il reddito imponibile ISEE indicato nella domanda ad ogni candidato scrutatore verrà attribuito il seguente punteggio:

1. Con reddito ISEE da 0 a 5.000 euro punti 20;
2. Con reddito ISEE da 5000,1 a 10.000 euro punti 15;
3. Con reddito ISEE da 10.000,1 a 20.000 euro punti 10;
4. Con reddito ISEE da 20.000,1 a 30.000 euro punti 5;
5. Con reddito ISEE oltre 30.000,1 euro o in assenza di dichiarazione ISEE punti 0;

Inoltre per chi non ha svolto il ruolo di scrutatore nella tornata elettorale precedente al punteggio conseguito con le modalità sopra esposte vengono attribuiti in più 5 punti.

Nel caso in cui il candidato rientri in più situazioni occupazionali dovrà essere presa in considerazione quella che assegna il punteggio minore.

Art. 5 – CRITERI DI SELEZIONE

Al termine di presentazione delle domande verrà redatto un elenco in base ai punteggi ottenuti.

Verranno identificate le seguenti fasce:

- a) minore o uguale a 10 punti FASCIA A;
- b) da 15 a 20 punti FASCIA B;
- c) maggiore o uguale a 25 punti FASCIA C.

Il “Metodo del sorteggio Telematico” verrà effettuato su ogni singola fascia. La suddivisione del numero degli scrutatori necessari sul totale rispetterà il seguente criterio:

- Fascia A – 10%
- Fascia B – 30%
- Fascia C – 60%

Ogni risultato ottenuto dovrà essere calcolato con arrotondamento matematico all'unità superiore.

Ove le domande pervenute fossero inferiori al numero di scrutatori necessari, le stesse saranno tutte accolte a prescindere dalla FASCIA di appartenenza, per la scelta dei restanti scrutatori e delle riserve si procederà con sorteggio tra gli iscritti nell'Albo degli Scrutatori.

Tutti gli scrutatori necessari per gli eventuali seggi speciali verranno sorteggiati dalla FASCIA C.

Art. 6 – SORTEGGIO

Il sorteggio deve svolgersi in seduta pubblica e avverrà mediante l'utilizzo di apposito supporto informatico.

Art. 7 – PUBBLICAZIONE

L'elenco degli scrutatori nominati, sia dei titolari che dei supplenti, dovrà essere pubblicato sull'Albo Online e sul sito istituzionale dell'Ente, come previsto dalla normativa vigente.